

EPHEMERIDES IURIS CANONICI

– Nuova Serie –

53 (2013) n. 1



MARCIANUM PRESS

Ephemerides Iuris Canonici

Nuova Serie

53 (2013) n. 1

Comitato Scientifico – Scientific Committee

Juan Ignacio Arrieta; Orazio Condorelli; Francesco D'Agostino; Giuseppe Dalla Torre; Velasio De Paolis; Jean Paul Durand; Carlo Fantappiè; Pablo Gefaell; Wojciech Koval; Kurt Martens; Cesare Mirabelli; Paolo Moneta; Jorge Otaduy; Kenneth J. Pennington; Helmuth Pree; Luigi Sabbarese; Ludwig Schmugge; Péter Szabó; Patrick Valdrini

Direzione Scientifica – Scientific Direction

Alessandro Aste; Geraldina Boni; Giuliano Brugnotto; Giuseppe Comotti; Benedict Ndubueze Ejeh; Andrea Favaro; Giorgio Feliciani; Brian Edwin Ferme; Manlio Miele; Angelo Pagan; Simona Paolini; Bruno Fabio Pighin; Andrea Pin; Roberto Senigaglia; Matteo Visioli

<i>Direttore Scientifico</i>	Brian Edwin Ferme
<i>Direttore Responsabile</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario</i>	Giuliano Brugnotto
<i>Segretario aggiunto</i>	Benedict Ndubueze Ejeh
<i>Segretario di Redazione</i>	Costantino-M. Fabris

<i>Redazione</i>	<i>Ufficio Abbonamenti</i>
Marcianum Press Srl	Tel. +39 041 29 60 608
Dorsoduro 1 – 30123 Venezia	e-mail: promozionemp@marcianum.it
Tel. +39 041 29 60 608	sito: www.marcianumpress.it
e-mail: ephic@marcianum.it	
sito: www.marcianum.it	

La rivista è semestrale – Condizioni per il 2013:

Abbonamento annuale Italia:	€ 52,00	Annata arretrata Italia:	€ 80,00
Resto del mondo:	€ 82,00	Annata arretrata estero:	€ 120,00
Prezzo del fascicolo:	€ 30,00		

Imprimatur: Venezia, 26 giugno 2013, Angelo Pagan, Vicario Generale.

Per richiedere la pubblicazione di articoli spedire richiesta a: Redazione Ephemerides Iuris Canonici, Dorsoduro, 1 – 30123 Venezia, oppure via e-mail: ephic@marcianum.it
Tutti gli articoli inviati verranno sottoposti a procedura di *peer review* da parte di revisori esterni anonimi.

Per la riproduzione anche parziale degli scritti è necessaria l'autorizzazione esplicita della Direzione.

Iscrizione al R.O.C. n. 1515 del 09.08.2005

ISSN 0013-9491

ISBN 978-88-6512-176-4

Indice

BENEDICT NDUBUEZE EJEH <i>Il sacramento del matrimonio e la questione dell'apporto della fede nella sua configurazione</i>	5
PIERO AMENTA <i>Matrimonio tra battezzati e disciplina ecclesiale: quale il rilievo della fede personale dei nubendi?</i>	29
PAOLO BIANCHI <i>Esclusione della sacramentalità del matrimonio. Aspetti sostanziali e probatori</i>	55
ROBERTO SENIGAGLIA <i>Profili funzionali della nuova disciplina della filiazione nel sistema del diritto di famiglia</i>	79
CECILIA PEDRAZZA GORLERO <i>Contro il Gigante che fece guerra al Cielo. Spunti per un contributo alla lettura della Réponse di Pierre Grégoire al Conseil sur le fait du Concile de Trente di Charles Du Moulin</i>	155
GIULIO VINCOLETTA <i>Note sul rapporto giuridico-canonico tra il Romano Pontefice e i Patriarchi cattolici orientali</i>	179
Nota bibliografica a tema	
COSTANTINO-M. FABRIS <i>Il Popolo di Dio. I. I diritti dei fedeli. I diritti dei fedeli laici</i>	205

Recensioni

G. FELICIANI, <i>Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti</i> (Romeo Astorri)	241
ANGELO PAGAN, <i>Conferenze episcopali. I lavori del coetus</i> « <i>De Sacra Hierarchia</i> » (1966-1983) (Geraldina Boni)	247
CARMELA VENTRELLA MANCINI, <i>Tempo divino e identità religiosa.</i> <i>Culto, rappresentanza, simboli. Dalle origini all'VIII secolo</i> (Luciano Musselli)	254
JEAN YAWOVI ATTLA, <i>Péréquation Financière: un défi pour</i> <i>l'autosuffisance économique des Jeunes Églises</i> (Jesus Miñambres) .	256
GIORGIO ZANNONI, <i>Il diritto canonico nell'ontologia della fede.</i> <i>Il fatto giuridico evento dell'umano</i> (Fernando Puig)	261
WILFRIED HARTMANN – KENNETH PENNINGTON, <i>The History</i> <i>of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500</i> (Brian E. Ferme) ..	266
FABIO FRANCHETTO, « <i>Error in persona</i> » (<i>Can. 1097 §1</i>). <i>Il dibattito sul concetto di persona nella trattazione dell'error facti.</i> <i>Analisi della dottrina e della giurisprudenza</i> (Benedict Ejeh)	270
LUIS NAVARRO – FERNANDO PUIG, ed., <i>Il fedele laico.</i> <i>Realtà e prospettive</i> (Costantino-M. Fabris)	274
TOMMASO LEONARDI, <i>Individual Religious Rights in Schools.</i> <i>Heterogeneous Systems Homogeneous Results</i> (Massimo Catterin)	277
Libri ricevuti	283

Il sacramento del matrimonio e la questione dell'apporto della fede nella sua configurazione

Benedict Ndubueze Ekeh

Sommario

1. *Premessa.* – 2. *Il matrimonio.* - 2.1 *Consensus facit matrimonium.* - 2.2 *Il matrimonio come sacramento.* – 3. *La dottrina tradizionale sull'identità e inseparabilità tra matrimonio-contratto e matrimonio-sacramento.* - 3.1 *Automatismo indebito?* – 4. *Il rapporto tra consenso e sacramento.* - 4.1 *Rilevanza di esclusione ed errore sul sacramento.* - 4.2 *Matrimonio sacramento e mancanza di fede, i termini della questione.* - 4.3 *La visione di Benedetto XVI, l'influsso della cultura avversa ai valori fondamentali matrimoniali.* – 5. *Un problema pastorale in cerca di soluzione adeguata.* – 6. *Conclusione.*

Riassunto

Il dibattito sull'apporto della fede nella configurazione sacramentale del matrimonio è stato più volte ripreso nell'ultimo pontificato di Papa Benedetto XVI. L'attento riesame della questione dal papa emerito, collocato nel contesto odierno d'una diffusa cultura avversa ai valori fondamentali e sacramentali del matrimonio, invitava ad una rivalutazione della teoria tradizionale dell'identità ed inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio. L'articolo sostiene la validità della teoria dell'identità, tuttavia ritiene che le attuali circostanze esistenziali favoriscono errori fondamentali sul matrimonio secondo la visione della Chiesa, in contrasto alla presunzione generalizzata sulla predisposizione naturale dei nubendi al matrimonio secondo

Abstract

The debate on the influence of faith on the sacrament of marriage was at various times revisited by Pope Benedict XVI. The in-depth review of the question by the Pope emeritus against the background of a diffused culture that is opposed to the fundamental and sacramental values of marriage, called for a re-evaluation of the traditional theory of identity and inseparability of contract and sacrament of marriage. This article upholds the continued validity of the theory of identity. However, it affirms that present existential circumstances could be favourable to fundamental errors on marriage as taught by the Church as opposed to a generalized presumption of the natural predisposition of the spouses towards marriage

do il piano di Dio. Occorre combattere gli errori con misure pastorali adeguate, compresa una normativa canonica che impone l'obbligo della formazione pre-matrimoniale seguendo programmi di una auspicata *Ratio Fundamentalis Institutionis Matrimonialis*.

according to God's plan. Such errors need to be combated through adequate pastoral measures, including a canonical imposition of the obligation of a pre-marriage formation possibly laid out in a *Ratio Fundamentalis Institutionis Matrimonialis*.

Parole chiave: sacramento matrimoniale, consenso, fede, cultura, errore, simulazione, Benedetto XVI, natura.

Keywords: sacrament of marriage, consent, faith, culture, error, simulation, Benedict XVI, nature.

1. Premessa

La storia dimostra come l'evento cristiano non ha cambiato l'essenza naturale del matrimonio, come era vissuto nelle società antiche quale unione coniugale secondo una legge insita nella natura complementare dell'essere uomo e donna. A parte la proibizione dei riti idolatrici e la cura pastorale verso i coniugi cristiani, non c'erano differenze sostanziali nel modo in cui il matrimonio veniva celebrato dai cristiani rispetto alle comuni usanze locali¹. Tuttavia, il significato del matrimonio non poteva rimanere inalterato nell'impatto con la "novità cristiana". I cristiani, infatti, osservando i costumi nuziali comuni, erano coscienti di essere "in Cristo" in virtù dell'incorporazione mediante il battesimo. Pertanto il loro matrimonio, permeato dalla novità dell'essere "in Cristo", implicava una nuova configurazione significativa della realtà coniugale. Era immagine ed espressione dell'unione intima tra Cristo e la Chiesa, suo corpo. Significato questo per cui al matrimonio tra gli incorporati in Cristo corrisponde una fermezza radicale e irrevocabile, l'assoluta indissolubilità. È stato S. Paolo il primo a formulare la teologia di questo "grande mistero", avvalendosi dell'insegnamento di Gesù Cristo sulla "una caro" del "principio" nel-

¹ Cf. E. SCHILLEBEECKX, *Il matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza*, Torino 1986⁴, 226 ss.; A. MIRALES, *Il matrimonio, teologia e vita*, Milano 1996, 49-54.

l'ambito della nuova alleanza da lui stesso stabilita. La profonda intuizione paolina a sua volta fornirà ai teologi del medioevo la base per elaborare il concetto del matrimonio come sacramento, fino alla definizione dogmatica tridentina, che definitivamente (i.e. come dogma di fede)² annovera il matrimonio tra i sette sacramenti della Chiesa, cioè, come segno sensibile e mezzo efficace di grazia soprannaturale.

Perciò, la Chiesa, da sempre, ha vissuto il matrimonio come unione coniugale naturale che, nell'ordine cristiano è anche sacramento. Il concorso di questi due ordini – naturale e soprannaturale – nella configurazione dell'unica realtà matrimoniale, implica un complesso rapporto, di non facile definizione, tra i vari elementi presupposti da entrambe le sfere della stessa realtà del connubio coniugale: il consenso (contratto) matrimoniale, l'intenzionalità (sacramentale) matrimoniale, la fede.

2. Il matrimonio

Basandosi sul can. 1055 § 1, il matrimonio s'intende quale «totius vitae consortium» per sua natura ordinata «ad bonum coniugum atque ad proles generationem et educationem», stabilita tra l'uomo e la donna, mediante il «matrimoniale foedus», detto anche consenso o contratto coniugale (can. 1057 § 1). In termini scolastici, il «matrimoniale foedus», ossia il patto o consenso matrimoniale, è la «causa efficiente» del «totius vitae consortium», quale vincolo coniugale, *l'una caro*, ossia «l'uomo e la donna uniti»³ da un legame indissolubile, fedele e fecondo. Questa unione, che risponde e corrisponde alla legge naturale insita nella struttura maschile-femminile della realtà umana, è dotata di proprietà e finalità intrinseche, deducibili dalla sua stessa struttura (can. 1056), senza le quali l'unione coniugale non può sussistere per la natura stessa delle cose.

² Si ricorda che prima il Concilio di Firenze, nella Bolla di unione degli Armeni, aveva semplicemente confermato il matrimonio come il settimo sacramento, indicandone la causa efficiente (il consenso) ed il triplice fine, individuato nel *tria bona* (prole, fedeltà, indissolubilità), della tradizionale dottrina agostiniana della Chiesa.

³ Cf. J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, 235.

2.1 *Consensus facit matrimonium*

La necessità giuridica di stabilire canonicamente il preciso momento costitutivo del matrimonio, essendo varie le tappe della sua configurazione e perfezionamento secondo le consuetudini locali⁴, trova adeguata soluzione nel principio giuridico *consensus facit matrimonium*, acquisito dal diritto romano e depurato da certi concetti, i quali, per il diritto naturale e la rivelazione cristiana, non corrispondono alla stessa realtà matrimoniale. Si intende, ad esempio, l'esigenza, secondo il diritto romano, del consenso di chi esercita la *patria potestas* sugli sposi⁵, e anche dell'implicita revocabilità del consenso – almeno secondo alcuni romanisti moderni a partire da Manenti (1888)⁶ – inteso nel senso della volontà sostenuta (*consensus continuum*) di essere marito e moglie, e perciò fatto dipendere dall'*affectio maritalis*, di modo che il matrimonio cesserebbe di esistere col venir meno della volontà matrimoniale. Per il magistero e diritto della Chiesa «*Matrimonium facit partium consensus... qui nulla humana potestate suppleri valet*», ovvero, soltanto le parti, tramite il loro consenso valido, possono stabilire tra di loro l'unione e il vincolo matrimoniale. Il concetto si precisa ulteriormente con la definizione che il legislatore, superando le proprie riserve, dà sul consenso matrimoniale: «l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio» (can. 1057 § 2). Questo consenso è la causa efficiente (il principio la cui operazione fa transitare qualcosa *de non esse ad esse*)⁷ del matrimonio, il patto o contratto irrevocabile che, validamente posto, dà vita al matrimonio una volta per sempre.

⁴ Presso gli antichi ebrei, greci e romani dell'era primitiva cristiana, il matrimonio consisteva in due momenti principali, il momento delle trattative per le quali si concludevano gli accordi e consensi coniugali tra i nubendi e le loro famiglie e il momento delle nozze in cui l'unione tra marito e moglie si concludeva con il passaggio della donna alla casa del marito e l'unione coniugale tra di loro. Questi due momenti avevano contenuti diversi con valori giuridici particolari secondo i costumi di ogni società. Cf. A. MIRALES, *Il matrimonio, teologia e vita*, 49-51.

⁵ D. 23, 2, 2: «*Nuptiae consistere non possunt nisi consentiant omnes, id est qui coeunt quorumque in potestate sunt*».

⁶ Cf. U. NAVARRETE, *Derecho matrimonial canonico*, Madrid 2007, 261.

⁷ Cf. U. NAVARRETE, *Derecho matrimonial canonico*, 207-210.